

COMUNE DI CHIOMONTE

Via Vescovado, 1 10050 Chiomonte (TO) tel.0122/54104

REGOLAMENTO Per l'esercizio del diritto di interpello (art.11 Legge 212/2000)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/02 del 31.01.2002

Art.1

1. Il Comune di Chiomonte adotta il presente regolamento in attuazione dell'art. 11, comma 5, della Legge 212/2000 "Statuto del Contribuente" in quanto la medesima norma di principio estende il diritto di interpello anche ai tributi locali, nel rispetto della norma stessa evidenziando gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'ufficio tributi del Comune.

Art.2

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria locale, può inoltrare al Servizio Tributi del Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. L'istanza di interpello può essere presentata altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Servizio Tributi del Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico con o senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

5. L'istanza dovrà espressamente prevedere che il contribuente agisce ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 3

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c. l'indicazione del domicilio del contribuente e comunque l'indirizzo presso il quale il Servizio Tributi dovrà effettuare le successive comunicazioni;
 - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Art. 4

1. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione dell'amministrazione interpellata o di ogni altra amministrazione pubblica indicata dall'istante di cui il Servizio Tributi non abbia conoscenza, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale dei documenti non posseduto. Ai fini dell'applicazione del seguente comma il Servizio Tributi potrà richiedere la documentazione cui sopra con missiva in carta semplice.
2. Sarà peraltro ritenuto inammissibile l'interpello a cui il contribuente non abbia adempiuto alle eventuali richieste del comma 1 del presente articolo.
3. L'istanza di interpello dovrà contenere in modo chiaro ed univoco l'esposizione del comportamento e delle soluzioni interpretative sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti telefax od e-mail per una rapida comunicazione da parte del Servizio Tributi.
4. La mancata sottoscrizione dell'istanza è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro gg. 30 dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. La mancata osservanza dei commi precedenti costituisce inammissibilità dell'interpello stesso.

Art. 5

1. Qualora non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 2, comma 1, o qualora la soluzione giuridica dell'oggetto dell'interpello sia già contenuta in atti regolamentari dell'Amministrazione comunale o nella dottrina e nella giurisprudenza, l'interpello sarà ritenuto inammissibile e sarà comunque comunicata al contribuente nelle forme di cui all'art. 6 l'indicazione del regolamento, della circolare, della risoluzione, istruzione o nota contenente la risoluzione interpretativa richiesta.

Art. 6

1. La risposta del Servizio Tributi in forma scritta e motivata è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al recapito cui all'art. 3, comma 1, lettera "c" entro gg. 120 decorrenti dalla data di consegna o ricezione dell'istanza da parte del Servizio Tributi, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 4.

2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita via telefax o telematicamente.

Art. 7

Efficacia della risposta alla domanda di interpello.

1. La risposta del Servizio Tributi ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo successive modifiche regolamentari o legislative.

2. Qualora la risposta del Servizio Tributi su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, s'intende che il Servizio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono nulli tutti gli atti, anche a contenuto impositivo sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dal Servizio Tributi, ovvero in difformità dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta fornita oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, o di risposta diversa da quella data in precedenza, il Servizio Tributi potrà recuperare le tasse e le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia già posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica esclusivamente alle istanze ritenute ammissibili.

Art. 8

1. Il presente regolamento avrà vigenza dall'1.01.2002.